

**STATUTO**  
**OSSERVATORIO DEL BIELLESE BENI CULTURALI E PAESAGGIO**  
**Organizzazione di Volontariato (OdV)**

**Premesse fondanti**

Visti:

- l'Articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, che recita: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”;
- la Convenzione europea del paesaggio (di seguito CEP), aperta alla firma a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della Legge 9 gennaio 2006, n. 14, ed entrata in vigore in Italia il 1° settembre 2006;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”, e s.m.i., che pone in capo alle Regioni la politica di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio;
- gli Articoli 6 e 8 dello Statuto della Regione Piemonte, che riconoscono il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita della popolazione e raccomandano la preservazione dei suoi valori naturali e culturali;
- la Legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 - “Norme per la valorizzazione del paesaggio”;
- la Legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 - “Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, che istituisce le Commissioni regionali e locali per il paesaggio, e la successiva Legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 - “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente”, che precisa le competenze per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato con Decreto del Consiglio Regionale del Piemonte il 3 ottobre 2017 n. 233-35836 .

Considerato:

- che la CEP è un trattato internazionale sovraordinato alle leggi nazionali degli Stati che l'hanno ratificata;
- che la CEP, fin dalla definizione di “Paesaggio” (Articolo 1a), formula espressamente come necessaria la partecipazione della popolazione al riconoscimento dello stesso e al processo decisionale pubblico che determina le diverse politiche di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio;
- che la CEP considera paesaggio ogni parte del territorio, la cui qualità è un diritto, un bene comune e un obiettivo comune che influisce positivamente sulla qualità di vita di ogni persona;
- che da alcuni anni si stanno sviluppando, in Italia e all'estero, numerose iniziative spontanee della società civile volte a promuovere il tema della tutela attiva del paesaggio;

- che in Piemonte queste attività hanno portato alla costituzione di diverse associazioni locali chiamate Osservatori del Paesaggio;
- che a partire dal 2006 gli Osservatori piemontesi del paesaggio hanno dato vita a un Coordinamento formale delle loro attività che li ha identificati come interlocutori della Regione Piemonte;
- che il 23 febbraio 2008 si è costituita a Firenze CivilScape, la Rete europea di organizzazioni non governative che supportano l'attuazione della Convenzione europea del paesaggio, di cui il Coordinamento degli Osservatori piemontesi del Paesaggio è stato socio fondatore;
- che il 7 dicembre 2018 il coordinamento degli Osservatori del Paesaggio si è legalmente costituito nell'associazione Rete degli Osservatori del Paesaggio del Piemonte onlus della quale l'Osservatorio del Biellese Beni Culturali e Paesaggio è socio.

Valutato:

- che il soggetto nato nel 1994 e denominato inizialmente Osservatorio Beni Culturali e Ambientali del Biellese, si è costituito in Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale nel 1998 con proprio statuto e ha progressivamente connotato la propria attività in sintonia con i principi espressi dalla CEP, affiancando alle azioni di salvaguardia dei beni culturali e ambientali, iniziative di sensibilizzazione sui temi del paesaggio.

- - - - -

Si conviene e stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede**

E' costituita, nel rispetto della Carta Costituzionale, del Codice Civile e del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e del DPR 361/2000, l'Organizzazione di Volontariato denominata "Osservatorio del Biellese Beni Culturali e Paesaggio O.d.V." (di seguito Osservatorio) che assume la forma di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La denominazione "OdV" potrà essere inserita nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o, quando operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Osservatorio ha sede legale nel Comune di Biella. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

L'Osservatorio opera nell'ambito territoriale della provincia di Biella.

La durata dell'ODV è illimitata salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'articolo 19.

### **Articolo 2 - Statuto**

L'Osservatorio è disciplinato dal presente Statuto e agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea dei Soci potrà deliberare, con le modalità previste dal presente atto, l'adozione di un Regolamento di esecuzione dello Statuto.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati dell'organizzazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

### **Articolo 3 - Scopi e finalità**

L'Osservatorio, in quanto Organizzazione di Volontariato (OdV), è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera F del D. Lgs 117/2017 la finalità dell'Osservatorio si concretizza in interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e sue successive modificazioni. Tali interventi saranno svolti in prevalenza a favore di terzi e avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Scopo dell'Osservatorio è dunque farsi promotore di tutte quelle azioni che possono accrescere la consapevolezza dei cittadini sull'importanza del patrimonio culturale e del paesaggio, intesi secondo l'accezione della CEP come "ambienti di vita", come beni comuni, diritti fondamentali, spazi fisici di democrazia e inclusione. Tali azioni saranno utili a mantenere la qualità del patrimonio culturale e del paesaggio, a valorizzarli in modo responsabile e sostenibile, a garantire la partecipazione di tutti i cittadini nei processi di trasformazione, a supportarne l'innovazione con scienza e conoscenza, secondo i principi fondamentali e ispiratori della CEP.

### **Articolo 4 - Attività**

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Osservatorio si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) Progettare, realizzare e disseminare, in autonomia o in partnership con altri soggetti, iniziative di sensibilizzazione, informazione, formazione e istruzione volte alla cittadinanza in generale e alle giovani generazioni in particolare, facendosi portavoce dei principi contenuti nella CEP, con lo scopo di formare una cultura consapevole del paesaggio e delle sue trasformazioni, favorendo una più ampia partecipazione democratica alle scelte di governo del territorio;
- b) Farsi promotore, o partecipare in qualità di partner, a processi di partecipazione civile, ponendosi come strumento di raccordo tra la popolazione, gli enti locali e altri rilevanti soggetti pubblici o privati, laddove sia in discussione qualsivoglia trasformazione dei paesaggi. In questo ambito, l'Osservatorio metterà a disposizione l'esperienza acquisita nel corso degli anni, dalla sua costituzione nel 1998, attraverso campagne di sensibilizzazione, partecipazione a progetti di applicazione della CEP, scambi a livello nazionale e internazionale;
- c) Sostenere le finalità di ricerca, salvaguardia, divulgazione, formazione, istruzione che sono intraprese autonomamente dai soci e che risultino in sintonia con quanto espresso nel presente statuto.
- d) Partecipare a reti e organizzazioni, costituite o costituenti, nazionali e internazionali, che perseguano le stesse finalità o finalità affini e si riconoscano nei principi della CEP.
- e) Supportare, anche con lo strumento del patrocinio oneroso o morale, progetti, ricerche, percorsi formativi, campagne di sensibilizzazione e comunicazione, eventi diversi, che siano ispirati ai principi della CEP e non contrastino con quanto sancito dal presente Statuto.
- f) Supportare, promuovere o partecipare a interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

In via esemplificativa, le attività di cui all'elenco a-f potranno concretizzarsi in: organizzazione di eventi di tipo congressuale sia in presenza, sia attraverso i mezzi telematici; organizzazione di campagne di sensibilizzazione attraverso eventi diversi, diffusione di materiale a stampa o in digitale; pubblicazioni; attività didattiche e formative; esplorazioni del paesaggio; corsi e seminari; incontri pubblici; realizzazione e diffusione di contenuti multimediali; realizzazione di studi e ricerche; cooperazione nazionale e internazionale con soggetti e temi affini.

L'Osservatorio può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Osservatorio, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e smi. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Osservatorio eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e smi.

#### **Articolo 5 - Patrimonio e risorse economiche**

Il patrimonio è costituito:

- dalle quote associative;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti;
- dall'avanzo derivato da manifestazioni o partecipazione a esse;
- da attività di raccolta fondi;
- da rimborsi e proventi da convenzioni;
- da contributi pubblici o privati;
- da attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e smi (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale e sia ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017.

Il patrimonio dell'Osservatorio con gli eventuali utili o avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali.

L'Osservatorio ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

L'esercizio sociale dell'Osservatorio ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e smi e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Osservatorio almeno sette giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### **Articolo 6 - Soci**

L'OdV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del D. Lgs. 117/2017.

Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e smi il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Osservatorio:

- a) gli Enti del Terzo Settore riconosciuti e non riconosciuti, le fondazioni, gli enti pubblici non economici, soggetti pubblici impegnati nei campi della ricerca e della

formazione in ambiti in linea con le finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto;

- b) le persone fisiche che, a titolo personale o in funzione di incarichi ricoperti in precedenza, condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione nel rispetto del presente statuto.

L'adesione all'Osservatorio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'articolo 8 del presente statuto.

### **Articolo 7 - Ammissione dei soci**

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Possono essere ammessi alle attività dell'Osservatorio, senza diritto di voto e privi della qualifica di soci, su delibera dell'Assemblea dei Soci, anche persone o organismi collettivi in virtù dei propri ruoli o meriti nei campi in cui opera l'Osservatorio.

### **Articolo 8 - Perdita della qualifica di socio**

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il recesso deve essere notificato con lettera di dimissioni inviata all'Osservatorio.

L'esclusione è prevista qualora:

- a) Il socio manifesti comportamenti incompatibili con le finalità dell'Osservatorio o si renda responsabile di gravi manchevolezze o sanzioni penali;
- b) Il socio non versi la quota associativa annuale e trascorsi 90 giorni dall'eventuale sollecito fatto pervenire per iscritto all'indirizzo dell'associato dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato ha il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Osservatorio, sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Osservatorio.

Il recesso o l'esclusione non dispensano dal pagamento di debiti contratti in precedenza con l'Osservatorio.

Il socio non in regola con il pagamento della quota associativa annuale non può godere dei diritti statutari sino a che non abbia regolarizzato la propria posizione con l'Osservatorio.

### **Articolo 9 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Osservatorio e alla sua attività.

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare a tutte le attività promosse dall'Osservatorio, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Osservatorio;
- b) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- c) di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- d) di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati:

- a) all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento nei termini previsti della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

### **Articolo 10 - Quote associative**

Tutti i soci, ordinari e sostenitori, contribuiscono con una quota associativa annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Appartengono alla categoria dei soci sostenitori gli associati che versano una quota associativa di iscrizione annuale superiore a quella stabilita dall'Assemblea dei Soci per i soci ordinari e finalizzata quindi al sostegno finanziario dell'Osservatorio.

L'ammontare delle quote associative è stabilito annualmente dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 11 - Volontari e attività di volontariato**

L'associato volontario svolge la sua attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Osservatorio.

L'attività di socio volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

### **Articolo 12 - Convenzioni**

Le convenzioni tra l'Osservatorio e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

### **Articolo 13 - Personale retribuito**

L'Osservatorio può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Osservatorio ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Osservatorio.

### **Articolo 14 - Responsabilità e assicurazioni**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs.



117/2017. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Osservatorio, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Osservatorio. L'Osservatorio può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

### **Articolo 15 - Libri sociali**

L'Osservatorio ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro dei Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro dei Volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Osservatorio, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto con raccomandata a/r al Consiglio Direttivo.

### **Articolo 16 - Organi sociali**

Sono organi dell'Osservatorio

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente.

Le cariche sociali non potranno essere retribuite, fatti salvi gli eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute per l'Osservatorio e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

### **Articolo 17 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Osservatorio, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea dei Soci si compone di tutti i soci dell'Osservatorio regolarmente iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota sociale.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel Libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

Il voto degli associati avviene in forma palese, tranne nelle deliberazioni che riguardino persone fisiche.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Osservatorio. È ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Articolo 18 - Assemblea ordinaria dei soci**

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- b. discute e approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Osservatorio;
- e. nomina e revoca l'organo di controllo;
- f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g. approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- h. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- i. approva l'eventuale Regolamento e le sue variazioni;
- j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- k. delibera sull'esclusione dei soci;
- l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Osservatorio stesso.
- o. determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto.
- q. può nominare, su proposta del Consiglio direttivo, un Coordinatore, scelto internamente o esternamente all'Osservatorio, con compiti ausiliari alle funzioni del Consiglio stesso;
- r. può costituire Gruppi di Lavoro tematici, sentito il parere del Consiglio direttivo;

Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati e inserite nel Libro delle Adunanze e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

**Articolo 19 - Assemblea straordinaria dei soci**

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 17 del presente statuto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Osservatorio e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Osservatorio con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

**Articolo 20 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino a un massimo di 11 consiglieri nominati dall'Assemblea e scelti tra i soci dell'Osservatorio.

I soci dell'Osservatorio diversi dalle persone fisiche e indicati all'articolo 6 del presente Statuto non possono esprimere più di un rappresentante per ciascuno.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, dopo il primo mandato, per non più di due volte consecutive, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Osservatorio, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Osservatorio; cura la tenuta del Libro Cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la

sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Osservatorio, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Osservatorio, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e smi.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni presentate da aspiranti soci;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dal presente Statuto;
- g. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Osservatorio;
- h. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto;
- i. propone la costituzione di Gruppi di Lavoro tematici
- l. garantisce le funzioni di segreteria per tutte le attività dell'Osservatorio;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato periodicamente dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

### **Articolo 21 - Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Osservatorio; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Osservatorio; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

**Articolo 22 - Organo di controllo**

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e smi Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a sei volte consecutive.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

**Articolo 23 - Soggetto Revisore dei Conti**

L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato fino a sei volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Osservatorio, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### **Articolo 24 - Gruppi di Lavoro tematici**

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Gruppi di Lavoro tematici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'Osservatorio intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento di ciascun Gruppo di Lavoro e ne nomina il coordinatore.

#### **Articolo 25 - Scioglimento**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Osservatorio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento ovvero estinzione, dell'Osservatorio, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.



**Articolo 26 - Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e smi., e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

**Articolo 27 - Norma transitoria**

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Biella, 30 ottobre 2020

Il Presidente